



Comune di Pozzolengo
Provincia di Brescia

DELIBERAZIONE N. CC/ 11
In data: 29.04.2025

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria– seduta pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **18:01** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti
ALEX FRANZONI (SINDACO)	Presente	
RONCHI LORENZO (CONSIGLIERE)	Presente	
BARONI GUIDO (CONSIGLIERE)	Presente	
MADDI PAOLO (CONSIGLIERE)	Presente	
ASCHEDAMINI DANIELA (CONSIGLIERE)	Presente	
FRANZOGLIO FEDERICO (CONSIGLIERE)	Presente	
SALANDINI NAZARENO (CONSIGLIERE)	Presente	
PIROLI MARCO (CONSIGLIERE)	Presente	
BEGALI SARA (CONSIGLIERE)	Presente	
CASTOLDI GILBERTO (CONSIGLIERE)	Presente	
PIETROPOLI NICOLA (CONSIGLIERE)	Presente	
GAIO TECLA (CONSIGLIERE)	Presente	
DEGANI PAOLO (CONSIGLIERE)	Assente	

Partecipa il Segretario Comunale. **Gianluca Slanzi** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Verificato che i membri intervenuti sono in numero legale, il Sig. **ALEX FRANZONI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

Sindaco esordisce chiarendo della modifica sulle utenze domestiche e non domestiche. Il consigliere Pietropoli interviene chiedendo del piano finanziario redatto da Garda I, generalmente propedeutico alla determinazione delle tariffe in parola. Il responsabile del Servizio Finanziario replica affermando che la revisione di tale piano è biennale, e che dunque non vie era necessità anche quest'anno di re-intervenire poiché già approvato per il biennio 2024/2025: compito del Consiglio di quest'anno risulta solo quello di approvare le nuove tariffe, con riferimento al piano finanziario 2025. Il consigliere Castoldi chiede ulteriori chiarimenti da parte dell'assessore Baroni, il quale risponde sul merito richiamando esempi di modifica tariffaria. Il Sindaco illustra ulteriori tabelle esplicative ai consiglieri. Chiede il consigliere Tecla Gaio se siano state fatte modifiche in diminuzione. Risponde il Sindaco che alcune lo sono mentre altre no. Prosegue l'assessore al bilancio Baroni con dati numerici su tali variazioni. Il Sindaco passa parola al Ragioniere Marcheselli, il quale aggiunge considerazioni sulla componente perequativa del bonus sociale introdotto recentemente dal governo a favore di chi possiede determinati requisiti ISEE, specificando altresì la sussistenza di un aumento una tantum pari a 6 euro per utenza, che tuttavia non verrà incassato dal Comune, bensì dallo Stato, che lo ha direttamente imposto per motivi perequativi. Conclude l'assessore Baroni con ulteriori specificazioni sulle singole voci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.43 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025-2027 (art.170, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (Art.51 D. Lgs. n.267/2000 e art.10 del D. Lgs. n.118/2011) e s.m.i.;
- con deliberazione di Giunta Comunale n.149 del 23/12/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il periodo 2025/2027; e s.m.i.

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e

ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili»;

Visto il comma 5-quinquies dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 che testualmente cita:

«5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile»

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30/04/2024 è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per il biennio 2024-2025, così come validato con nota al prot. 3421 del 10.04.2024 a cura di Co.Se.A. Consorzio Servizi Ambientali, allegata al presente atto;

Atteso che il gestore del servizio igiene urbana ha comunicato in data 10/03/2025 che non si rende necessaria un'ulteriore revisione infraperiodo del PEF per l'anno 2025;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2025;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 598.173,00, di cui € 402.879,00 per costi variabili ed € 195.294,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2025, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, e aggiornato per il biennio 2024-25 con successiva deliberazione n. 389/2023/R/RIF del 3/08/2023 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2025, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 598.173,00 e comprende i costi fissi, pari al 32,65 % dell'intero costo, ed i costi variabili, pari al restante 67,35 % come già rappresentato nella succitata delibera di C.C. del 30/04/2024 di approvazione del piano finanziario TARI;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- nell'elaborato sono previste le ripartizioni dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche e che il Comune di Pozzolengo, per l'anno 2025, in base ai criteri razionali ivi indicati, ritiene corretto ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura del 54,94% per le utenze domestiche e del 45,06% per le utenze produttive (non domestiche);
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati negli allegati al presente atto;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999 e comunque nei limiti stabiliti dal comma 652 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, come da ultimo modificato dal comma 1, lettera a) dell'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124);

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2025 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente, con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2025
r_{pi_a}	2,70%
X_a	0,10%
QL_a	2,00%
PG_a	0,00%
C_{116a}	0,00%
CRI_a	1,00%
ρ_a	5,60%

	2025
T_a	717.767
TV_{a-1}	352.017
TF_{a-1}	217.798
T_{a-1}	569.814
T_a / T_{a-1}	1,260
SUPERAMENTO DEL LIMITE?	SI
delta ($\sum T_a - \sum T_{max}$)	0
Recupero delta	116.043

Visto l'art. 1, comma 659 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;*
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;*
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;*
- e-bis) attivita' di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantita' di rifiuti non prodotti.*

Visto l'art. 12 del Regolamento TARI approvato con Deliberazione CC n. 12/2021 che testualmente recita:

La TARI è ridotta del 30 per cento per:

- a) abitazioni con occupanti singoli residenti (condizione esclusivamente desumibile dalla situazione di famiglia anagrafica DPR 223/89);*
- b) locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte disabili o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.*

Le presenti agevolazioni sono finanziabili con il gettito del tributo.

Atteso che l'onere finanziario per la suddetta riduzione, sulla base delle stime effettuate dall'ufficio, ammonta ad € 11.800,00;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dal DL 124/2019 convertito in L. 157/2019 (5 per cento);

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 21/06/2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il DPCM n. 24 del 21/01/2025, con il quale è stata introdotta un'agevolazione tariffaria per gli utenti domestici in condizioni disagiate, e nelle more dell'approvazione da parte di ARERA delle modalità operative per l'attuazione del predetto "bonus TARI", ivi compresa la possibilità di applicare le agevolazioni sull'emissione dei ruoli TARI successivi all'anno di prima applicazione;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16

agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 17 in data 28/04/2017

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visti gli allegati pareri:

- favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica espresso da parte del Responsabile dell'Area Tributi Rag. Marcheselli Ivano;
- favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, espresso da parte del Responsabile dell'Area Economica - Finanziaria Rag. Marcheselli Ivano;

ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge n. 213/12;

Visto altresì il parere n. 8 formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria espresso in data 01/04/2025 e assunto al prot. n. 2546 del 02/04/2025, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Gaio Tecla, Pietropoli Nicola, Castoldi Gilberto), espressi nei modi e nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare per l'anno 2025, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto allegato;

2) di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 21/6/2021, verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie per la componente TARI:

RIDUZIONE 30%

a) abitazioni con occupanti singoli residenti (condizione esclusivamente desumibile dalla situazione di famiglia anagrafica DPR 223/89);

b) locali di residenza condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte disabili o invalidi in misura superiore al 67% non ricoverati in istituti.

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dal DL 124/2019 convertito in L. 157/2019;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

Inoltre, su proposta del Sindaco, attesa l'urgenza di provvedere,

Con successivi voti favorevoli n. 9, contrari n. 0, astenuti n. 3 (Gaio Tecla, Pietropoli Nicola, Castoldi Gilberto)

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del TUEL approvato con D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
ALEX FRANZONI

Firmato da:
ALEX FRANZONI
Codice fiscale: FRNLXA75R07C312S
Valido da: 16-07-2024 15:22:10 a: 16-07-2027 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-05-2025 09:07:45
Approvo il documento

Il Segretario comunale
Gianluca Slanzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 0 Reg. pubbl.

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA CHE:

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, . . .

Il Responsabile della pubblicazione
Julia Grazioso

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

Visto l'art. 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, certifico che la presente deliberazione:

☐ È divenuta esecutiva in data _____ per decorso del termine di 10 giorni decorrenti dal giorno successivo al completamento del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nel sito web istituzionale di questo Comune, senza aver riportato opposizioni;

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti il collegio (art. 134, comma 4).

Li,

Il Segretario comunale
Gianluca Slanzi

Firmato da:
Gianluca Slanzi
Codice fiscale: SLNGLC88M05G224F
Valido da: 11-03-2025 10:46:02 a: 11-03-2028 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 07-05-2025 14:57:02
Motivo: Approvo il documento

SERVIZIO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO, SUAP, INFORMATICA

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Il sottoscritto Responsabile del Servizio AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO, SUAP, INFORMATICA, in relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della sola regolarità TECNICA:

☒ PARERE FAVOREVOLE

Pozzolengo, 01.04.2025

IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA ECONOMICO - FINANZIARIA, TRIBUTI, COMMERCIO,
SUAP, INFORMATICA

RESP.SERVIZI FINANZIARI

Firmato da:
Ivano Marcheselli
Codice fiscale: MRCVNI66R29G489D
Valido da: 05-09-2023 09:19:32 a: 05-09-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 01-04-2025 12:34:29
Motivo: Approvo il documento

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n° 267

Il sottoscritto Rag. Ivano Marcheselli (inquadrato alla cat. D) Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in relazione alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente l'oggetto retroindicato, esprime sotto il profilo della regolarità CONTABILE:

☒ PARERE FAVOREVOLE

Pozzolengo, 01.04.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Rag. RESP.SERVIZI FINANZIARI)

Firmato da:
Ivano Marcheselli
Codice fiscale: MRCVNI66R29G489D
Valido da: 05-09-2023 09:19:32 a: 05-09-2026 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale "SigningTime": 01-04-2025 12:36:36
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA CHE:

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Li, 08.05.2025



Il Responsabile della pubblicazione
Julia Grazioso

Firmato da:
JULIA GRAZIOSO
Codice fiscale: GRZJLU00E59A470L
Valido da: 16-01-2025 11:57:26 a: 16-01-2028 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3, InfoCert S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-05-2025 12:41:05
Approvo il documento